

Statuto

Denominazione

Art. 1 - E' costituita un'associazione di volontariato per la solidarietà, ispirata all'azione della Serva di Dio Principessa Teresa Orsini Doria Pamphili, fondatrice della Congregazione Suore Ospedaliere della Misericordia, denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA COMETA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in sigla "LA COMETA – O.N.L.U.S.". La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." dovrà essere utilizzato oltre che nella denominazione dell'Associazione anche in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico.

Sede

Art. 2 - L'associazione ha sede in Roma , Via Latina n. 30.

Scopo

Art. 3 - L'associazione, che non ha scopo di lucro, in collaborazione con le Suore Ospedaliere della Misericordia (S.O.M.), persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo sociale, tecnico, sanitario e scientifico dei cittadini di ogni Paese, in cui sono presenti le Suore Ospedaliere della Misericordia;
- b) operare nel settore del volontariato e della solidarietà in Italia e all'estero occupandosi della attività di selezione, orientamento, addestramento ed impegno dei volontari;
- c) i volontari dell'Associazione "La Cometa – O.N.L.U.S." ispirano il proprio operato ai principi e ai valori universali della carità cristiana. Il principio ispiratore di tutti i valori si rifà al passo biblico del Vangelo: "La stella che avevano visto li precedeva ... e al vederla furono pieni di gioia (Mt 2.9-10)".

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone di:

- a) sviluppare il valore sociale e la funzione del volontariato attraverso la promozione, la gestione e il coordinamento di iniziative dirette a sensibilizzare la società italiana e quella di ogni altro Paese, verso questa forma di solidarietà;
- b) promuovere, gestire e coordinare in Italia e all'estero centri di formazione di volontari in campo socio-psicologico, tecnico, scientifico, sanitario ed assistenziale, esaltando i principi morali e culturali del pluralismo, della cooperazione, della giustizia, della pace tra i popoli e di una comunità umana fondata sui valori cristiani;
- c) promuovere, realizzare e gestire nei Paesi in via di sviluppo programmi educativi e culturali, in accordo con le autorità locali competenti, finalizzati alla prevenzione, alla assistenza medica ed infermieristica, alla terapia e alla riabilitazione allo sviluppo agricolo e zootecnico così come artigianale, all'igiene e risanamento ambientale; all'educazione sanitaria e salute pubblica; all'alfabetizzazione; alla formazione di personale locale; all'autosviluppo e difesa delle minoranze etniche; ed alle adozioni a distanza, in particolare per i bambini più emarginati;
- d) collaborare con altre ONG (organizzazioni non governative), con Enti pubblici e privati, con società, associazioni, fondazioni, italiane ed estere, in attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione internazionale e di educazione allo sviluppo; aderire a finanziamenti previsti dalle organizzazioni internazionali in materia di cooperazione;
- e) prestare il proprio servizio nelle missioni delle S.O.M., nelle scuole, nei centri di formazione professionale, negli ospedali, nelle casse di cura, nelle case di riposo, nei centri di aggregazione, socializzazione ed utilizzo del tempo libero, gruppi di appoggio, asili nido, consultori;
- f) editare e curare la redazione, la stampa e la diffusione di giornali, riviste, opuscoli, audiovisivi, films; organizzare conferenze, seminari, congressi sul tema della solidarietà;
- g) organizzare giornate di spiritualità, incontri di preghiera e di approfondimento sulla vita e le opere di Teresa Orsini;
- h) istituire borse di studio per la formazione di cittadini di Paesi in via di sviluppo;
- i) operare con il Dipartimento per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano, attraverso programmi, convenzioni, contratti previsti dalle disposizioni di legge in materia;
- j) promuovere raccolte, sottoscrizioni, elargizioni di fondi da istituzioni pubbliche e private e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- k) costituire in Italia e all'estero centri operativi periferici o sedi al fine di dare maggiore presenza e diffusione ai propri scopi e una armonica distribuzione alle proprie attività.

L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, svolgendo quindi

tutte le attività ad esse direttamente connesse. L'associazione, quindi non può svolgere altre attività non direttamente collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Durata

Art. 4 - La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dal patrimonio iniziale versato mediante liquidità per l'importo di Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) e/o da mobili, attrezzature, ecc. , individuato nell'elenco allegato al presente statuto di cui ne costituisce parte integrante sotto la lettera "A" stimate per un complessivo valore di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ; b) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) dai contributi di ammissione degli aderenti e privati; d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti e lasciti testamentari.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) da quote sociali annue; b) da contributi ed erogazioni di organismi internazionali; c) da rimborsi derivanti da convenzioni; d) da contributi dallo Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

L'Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha altresì, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Organi

Art. 6 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Associati

Art. 7 - Gli associati si distinguono in:

a) associati di diritto: sono associati di diritto la Superiora Generale pro tempore della Congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia e quattro designati dal Consiglio Generale della Congregazione stessa;

b) associati fondatori: sono associati fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'associazione;

c) associati sostenitori: sono associati sostenitori tutti coloro che intendono collaborare in qualsiasi forma, ed anche con l'aiuto finanziario, al raggiungimento degli scopi associativi;

d) associati benemeriti: sono associati benemeriti tutti coloro che abbiano in maniera rilevante contribuito con opere e aiuti finanziari allo sviluppo dell'Associazione;

e) Associati ordinari: sono associati ordinari i soggetti solidali con le finalità dell'Associazione che possono essere ammessi previa domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Possono, quindi, partecipare all'Associazione tutti coloro che ne faranno domanda al Consiglio Direttivo indicando le generalità, la professione e dichiarando di accettare senza riserve lo statuto associativo ed i relativi regolamenti. E' compito del consiglio Direttivo deliberare su tale richiesta.

Lo status di associato si ottiene se trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda di adesione l'interessato non riceve il diniego, inappellabile, da parte del Consiglio Direttivo della sua richiesta di adesione.

Qualsiasi prestazione resa dagli associati viene fornita a titolo gratuito. Ad essi tuttavia possono essere rimborsate tutte le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Lo status di associato non è trasmissibile, mortis causa o inter vivos. L'associato può sempre recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. che ha effetto dal momento della ricezione.

L'esclusione dell'associato può essere disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei componenti nei seguenti casi:

- 1) per morosità, per disinteresse verso l'associazione manifestato in modo non equivoco;
- 2) per comportamento pregiudizievole all'Associazione e in genere per gravi motivi.

Gli associati receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto sul fondo comune.

Agli associati viene garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Assemblea

Art. 9 - L'Assemblea degli associati – sia in sede ordinaria che in sede straordinaria - è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente mediante avviso pubblicato sulla rivista “Accoglienza che cresce” edita trimestralmente a spese della congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia e/o affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima delle riunioni, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea nonché l'ora ed il giorno dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente anche su domanda firmata da almeno un quinto degli associati aventi diritto a norma dell'art. 20 c.c. ed, in tale caso, il Presidente deve procedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. Il Presidente, inoltre, potrà convocare l'assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli associati che sono in regola con i pagamenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare – mediante delega scritta - da altri soci.

I membri del Consiglio Direttivo non possono fare valere deleghe a loro nome per l'approvazione del conto consuntivo e per deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a dieci per ogni socio. I soci possono esprimere il loro voto anche per posta, mediante lettera raccomandata indirizzata all'assemblea ovvero per e-mail, purché pervenuto prima dell'inizio dello spoglio dei voti.

Art. 10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina, comunque, un Presidente, anche tra non soci, ed un Segretario che constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'attività sociale esaminandone e approvandone i programmi di attività e i regolamenti esecutivi;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa fissazione del suo numero;
- sulla nomina del Revisore dei Conti o dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti previa fissazione del suo numero;

- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria avente ad oggetto:

a) la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo sarà validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;

b) lo scioglimento dell'Associazione per impossibilità di raggiungere lo scopo e/o la liquidazione e la devoluzione del fondo e del patrimonio comune sarà validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti degli associati e con il voto favorevole della totalità dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Presidente dell'Associazione

Art. 12 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa in seconda convocazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso cessa dalla carica oltre che per scadenza del mandato anche qualora non ottemperi a quanto previsto inderogabilmente dalla legge o dal presente Statuto.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Cura l'esecuzione degli atti deliberati dai cennati organi. Promuove rapporti che impegnino l'Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e la firma sociale. Egli potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Potrà, altresì, in casi di motivata urgenza e necessità compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva e in ogni caso oltre trenta giorni dal compimento dell'atto.

Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente se nominato dal Consiglio Direttivo, o dal membro del Consiglio più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età.

Il Presidente ha la facoltà di delegare alcune competenze a soci e non soci, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità od amministrativa ed a qualsiasi grado di giurisdizione.

Consiglio Direttivo

Art. 13 - Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri così ripartiti:

- 4 (quattro) eletti dagli associati fondatori e dagli associati di diritto

- 3 (tre) eletti dagli associati ordinari, dagli associati benemeriti e sostenitori.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare l'attività associativa secondo le finalità dell'Associazione previste dallo statuto, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge, nella sua prima seduta e tra i suoi membri il Presidente e il Segretario.

Può eleggere, se lo ritiene necessario, un Presidente Onorario e un Vice Presidente.

Al Consiglio compete:

- l'amministrazione straordinaria dell'Associazione e l'eventuale ratifica degli atti compiuti dal Presidente nei casi di motivata urgenza e necessità così come precisato nell'art. 12 che precede;

- l'assegnazione delle cariche nell'ambito del Consiglio stesso;

- discutere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e sottoporlo al parere del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti e poi alla approvazione dell'Assemblea;

- stabilire le quote annuali degli associati e le eventuali quote d'iscrizione;

- stabilire l'ammissione, la decadenza o l'esclusione degli associati;

- indire le elezioni per il rinnovo, alla scadenza, del Consiglio Direttivo;

- predisporre eventuali regolamenti esecutivi: per meglio applicare e chiarire le norme previste nello statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno 6 (sei) componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, sede ed orari della riunione, è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, facsimile, telegramma, e-mail, in modo che Consiglieri e Revisore ne siano informati almeno il giorno prima della riunione.

Il Segretario

Art. 14 - Il Segretario dura in carica tre anni ed è riconfermabile. Esso coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, e Revisore dei Conti;

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone allo stesso Consiglio entro il mese di aprile;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Per l'espletamento dei cennati compiti, il Segretario - ove ne ravvisi la necessità e previa approvazione del Consiglio Direttivo - può avvalersi di personale volontario che presta la propria opera a titolo gratuito nonché di consulenti ed esperti entro i limiti di spesa approvati dal Consiglio stesso. Può altresì, sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto per i casi di assenza e impedimento.

Il Revisore dei Conti

Art. 15 - Il Revisore dei Conti (o il Collegio dei Revisori dei Conti previa determinazione del numero dei suoi componenti) è eletto dall'assemblea degli associati per un triennio e lo stesso è rieleggibile.

Il Revisore controlla:

- l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile;

- accerta altresì, che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;

- esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- accerta periodicamente, con ispezioni da effettuare quando crede opportuno, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale. Di ogni ispezione dovrà compilare apposito verbale da inserire nel libro sociale.

Scioglimento od estinzione

Art. 16 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento od estinzione i beni residui sono devoluti, con deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste all'art. 11 del presente Statuto ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 17 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati a richiesta della parte più diligenti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale, secondo

diritto.

Presta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratore, liquidatori e revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.L. vo 17.1.2003 n. 5.

Art. 18 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.